

incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:

1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;

2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;

3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;

c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Sopprimerlo.

11. 1. Mascia.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI

ART. 12.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti).

1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.

4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI

ART. 12.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti).

Al comma 1, sostituire le parole: nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti con le seguenti: uniformandosi tra loro.

12. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).

1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti

giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega ».

3. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole: « Amministrazioni dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I bandi di concorso possono prevedere, adeguando le prove di esame, anche la partecipazione di personale dotato di laurea in scienze economiche, cui è riservata una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ».

4. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni ».

5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte dei conti è riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si procede indipendentemente

fino alla fine del comma con le seguenti: il parere si intende negativamente espresso.

13. 1. Mascia.

Sopprimere il comma 3.

13. 2. Mascia.

Al comma 3, sopprimere le parole da: ; il secondo periodo è fino alla fine del comma.

***13. 3.** Mascia.

Al comma 3, sopprimere le parole da: ; il secondo periodo è fino alla fine del comma.

***13. 4.** Amici, Bressa, Boato, Leoni, Marone.

Al comma 3, sostituire le parole da: prevedere, adeguando fino alla fine del comma con le seguenti: riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di laurea in scienze economico-aziendali o scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente.

13. 9. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Carrara, Nespoli.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

13. 5. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Marone.

Sopprimere il comma 5.

***13. 6.** Bressa, Leoni, Boato, Amici, Marone.

Sopprimere il comma 5.

***13. 7.** Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il magistrato nominato come sostituto delegato al controllo è tenuto, al fine di garantire la continuità della funzione di controllo, ad assistere, congiuntamente al titolare, alle sedute di cui al comma precedente, ed a redigere, come correlatore, quelle parti del referto alla Sezione di controllo che il titolare ritenesse di dovergli affidare ».

13. 8. Nicolosi.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 9)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, al primo periodo, dopo le parole: « almeno cinque anni », sono inserite le seguenti: « o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio ».

2. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: « e dell'ENEA » sono inserite le seguenti: « e il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Sopprimerlo.

***14. 1.** Marone, Bressa, Boato, Leoni, Amici.

Sopprimerlo.

***14. 2.** Mascia.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « mantenimento della qualifica posseduta » sono aggiunte le seguenti: « e il riconoscimento dell'anzianità di servizio ».

b) al comma 2, dopo le parole: « in aspettativa senza assegni » sono aggiunte le seguenti: « e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio ».

14. 6. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché il personale di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni.

14. 5. Gazzara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, la parola: « oppure » è sostituita dalle seguenti: « e per gli archeologi e storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché gli archivisti di Stato, bibliotecari ed esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che svolgono compiti ».

14. 7. *(Testo corretto)* Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. — 1. La disciplina del personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è demandata alla separata area della dirigenza. Le graduatorie dei concorsi per l'accesso alla seconda fascia dirigenziale riservati al predetto personale conservano la loro validità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 29 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sino al totale inquadramento del personale in esse compreso nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione di appartenenza; tale inquadramento è effettuato utilizzando la metà dei posti disponibili all'atto dell'istruzione dei ruoli stessi e di quelli che si renderanno successivamente vacanti.

14. 01. Gazzara.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 10)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contri-

buti di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La Federazione italiana sport invernali, in accordo con il Collegio nazionale dei maestri di sci, comunica alle regioni l'elenco dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6. »

15. 01. Governo.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 11)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

MISURE TELEMATICHE

ART. 16.

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato « Registro », il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

MISURE TELEMATICHE

ART. 16.

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed a tale ultimo fine si

avvale, quali intermediari per la diffusione del servizio su base territoriale, anche delle imprese di servizio abilitate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

16. 1. Ruggia.

Sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

2. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne stabilisce altresì le modalità applicative, prevedendo eventualmente anche la sua formazione progressiva.

3. Al fine della redazione del Registro, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2003, uno o più decreti legislativi recanti il riordino normativo della disciplina di avvio e di esercizio delle attività di impresa, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, individuando in modo espresso tutti gli adempimenti normativamente richiesti e assicurando comunque la delegificazione quanto meno degli aspetti organizzativi e procedurali della materia. Contestualmente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei suddetti decreti legislativi, l'elenco degli adempimenti amministrativi viene riprodotto anche sul Registro di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

4. Il Registro reca, altresì, tutti gli adempimenti amministrativi imposti da atti a carattere non normativo. A tal fine, entro trenta giorni dalla pubblicazione di ciascun decreto legislativo di riordino normativo, le amministrazioni comunicano motivatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli adempimenti non normativi che devono essere consi-

derati ancora vigenti in quel settore. Qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri non ritenga sufficiente la motivazione, essa è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri. Gli adempimenti amministrativi non contenuti nel sito si intendono soppressi e non possono essere in alcun modo richiesti dall'amministrazione.

5. Il Registro reca anche, ove possibile, la modulistica richiesta per gli adempimenti amministrativi di cui al comma 3 e consente di compilarla per via elettronica. A tal fine si provvede con modalità analoghe a quelle previste nel comma 4. Le pubbliche amministrazioni che non rendano disponibile la modulistica per via informatica sono tenute ad accettare istanze redatte in forma libera, purché queste riportino gli elementi strettamente indispensabili ad identificare il richiedente e l'oggetto della richiesta e a curarne direttamente l'integrazione eventualmente necessaria.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici.

7. Negli adempimenti di cui al comma 1 e nella modulistica di cui al comma 5 sono ricomprese anche quelli dello sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al relativo regolamento governativo.

8. L'aggiornamento dei moduli, dei modelli e degli adempimenti amministrativi può essere fatto valere nei confronti delle imprese solamente se l'aggiornamento stesso sia contenuto nel Registro di cui al presente articolo.

9. Il sito o i siti telematici contenenti il Registro possono prevedere modalità di accesso diretto per il collegamento con eventuali analoghi siti regionali per gli adempimenti.

16. 2. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Marone.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 12)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 13)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Consultazione in via telematica).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei ministri può inoltre pubblicare atti legi-

slativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 14)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile).

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 15)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Norme transitorie).

1. Per la legge di semplificazione dell'anno 2002, i termini di cui al comma 1

dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 2003 e al 30 novembre 2002.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Norme transitorie).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2003 e al 30 novembre 2002 con le seguenti: 31 marzo 2003 e al 30 aprile 2003.

20. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 16)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato nella misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2002 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2002 con le seguenti: dall'anno 2003.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sostituire le parole: bilancio triennale 2002-2004 con le seguenti: bilancio triennale 2003-2005;

sostituire le parole: per l'anno 2002 con le seguenti: per l'anno 2003;

al comma 3:

ovunque ricorrono, sostituire le parole: per l'anno 2002 con le seguenti: per l'anno 2003;

sostituire le parole: dall'anno 2003 con le seguenti: dall'anno 2004;

sostituire le parole: bilancio triennale 2002-2004 *con le seguenti:* bilancio triennale 2003-2005.

21. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 17)

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 22.

*(Modifiche alla legge 24 novembre 2000,
n. 340).*

1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. *(Controversie in materia di masi chiusi)*. 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

2. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è sostituito dal seguente:

« 43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329 ».

3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti:

« 63-bis. *Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.*

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.

63-ter. *Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.*

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10 ».

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 22.

*(Modifiche alla legge 24 novembre 2000,
n. 340).*

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 1.

All'emendamento 22.1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: corrispondente riduzione *aggiungere le seguenti:* delle proiezioni.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: 2003-2005 *con le seguenti:* 2002-2004;

sostituire le parole: per l'anno 2003
con le seguenti: per l'anno 2004.

0. 22. 1. 1. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e dal contributo unificato.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dal presente articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 1. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e dal contributo unificato.

22. 2. Boato, Bressa.

Al comma 3, sopprimere il capoverso 63-bis.

22. 3. Benedetti Valentini.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 18)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro il 31 dicembre 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, è abrogata.

5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.

6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.

7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 6 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Abrogazioni).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 marzo 2003.

23. 3. Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

23. 1. Boato, Bressa, Leoni, Marone, Amici.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

23. 2. Mascia.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 19)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

è stata di recente riordinata la dirigenza e istituita la figura del vicedirigente;

la normativa approvata tende, tra l'altro, a garantire il rispetto di livelli di professionalità e competenza insieme con la salvaguardia delle posizioni lavorative acquisite;

tale riordino potrebbe comportare, in sede di prima applicazione, trattamenti differenti per situazioni, in realtà, simili,

impegna il Governo

a valutare la complessiva situazione degli aventi diritto all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale e ad adottare ogni iniziativa utile a garantire tutti i lavoratori, verificando che i principi ispiratori della legge trovino compiuta attuazione in sede di applicazione della stessa.

9/2579/1. Gazzara, Taborelli.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 22 del disegno di legge in esame viene inserito il « procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, articolo 17, commi 2 e 3 » nell'allegato A, dopo il n. 63, della legge 24 novembre 2000 n. 340,

impegna il Governo

ad adottare, nell'applicazione della norma, regolamenti e disposizioni che mantengono la competenza del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e delle sue articolazioni territoriali sulla specifica materia, prevedendo misure di semplificazione procedurale volte ad agevolare i soggetti interessati quanto agli obbligatorî accertamenti sanitari.

9/2579/2. Benedetti Valentini.

La Camera,

premessò che:

la disciplina introdotta con il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, per effetto del mancato coordinamento con le disposizioni previgenti — in particolare con le previsioni della legge 22 gennaio 1934, n. 244, come modificate dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e dal codice della navigazione — ha creato delicati problemi interpretativi in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi e nei porti, non consentendo agli operatori del settore di operare in un quadro di certezza giuridica,

impegna il Governo

ad avviare, con specifico provvedimento o in altra sede legislativa giudicata opportuna, il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione della normativa inerente la sicurezza dei lavoratori marittimi.

9/2579/3. Zanetta, Di Teodoro, Campa.

La Camera,

premessò che:

il vigente sistema di prevenzione è stato concepito essenzialmente per la tradizionale realtà del lavoro subordinato,

impegna il Governo

a garantire gli indispensabili adattamenti funzionali nell'adeguamento di detto sistema alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali.

9/2579/4. Di Teodoro.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 11 NOVEMBRE 2002, N. 251, RECANTE MISURE URGENTI
IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (3381)**

(A.C. 3381 - Sezione 1)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. — 1. È istituito nei ruoli del Consiglio di Stato il posto di Presidente del Consiglio di Stato aggiunto.

2. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato è nominato tra i Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.

3. Alla copertura di spesa si provvede con la diminuzione di un posto nel ruolo dei Consiglieri di Stato.

4. 02. Saponara.

(A.C. 3381 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3381 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

premessi che, all'articolo 8, comma
3, secondo periodo, potrebbe risultare op-
portuno precisare che i decreti ivi indicati
debbono essere elencati nell'allegato di cui
all'articolo 11, comma 6-*bis*, della legge n.
468 del 1978 con specifica e separata
evidenza;

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.1 Bonito, nel pre-
supposto che dalla relativa approvazione
consegua la soppressione dell'articolo 8;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1, ad eccezione degli articoli
aggiuntivi 4.02 Saponara e 4.03 e 5.01 del

Governo, in relazione ai quali la Commissione si pronunzierà dopo avere acquisito la relazione tecnica richiesta nella seduta odierna al Governo, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

(A.C. 3381 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI E DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ARTICOLO 1.

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

ARTICOLO 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le materie di

cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

2. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

ARTICOLO 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.

2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

3. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

ARTICOLO 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, CON RIGUARDO ALLE NORME IN TEMA DI MAGISTRATI COLLOCATI FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Go-

verno in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia è elevato a 62 unità, fino al 30 giugno 2004 ».

2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 6.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

f) decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione ».

CAPO IV

MODIFICHE URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, con-